

COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

OGGETTO: Ordinanza n. 26/99-07. Regolamentazione della navigazione all'interno della laguna di Grado

IL SINDACO

VISTA la relazione di incidenza del Piano Regolatore dei Porti di Grado, redatta il 09 ottobre 2003 dall'ing. Gianfranco GUZZON con la consulenza esterna dell'arch. Krasovec e del dott. Chelvien di Trieste, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale dell'ambiente e dei Lavori pubblici n. ALP.11/688/SIC-171 di data 3 maggio 2004 e con Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale dell'ambiente e dei Lavori pubblici n. ALP.11/689/SIC-171 di data 3 maggio 2004;

RICHIAMATO l'elaborato Q1 - Relazione generale urbanistica della sopraccitata Relazione di incidenza, il quale ha esaminato ed analizzato le incidenze del traffico dei natanti lungo i canali navigabili e lungo la Litoranea Veneta, anche sulla scorta della bibliografia specifica e degli studi effettuati dall'Università di Trieste;

RILEVATO che dallo studio è emerso che il moto ondoso generato dai natanti comporta fenomeni erosivi delle sponde, accelerando nel contempo il tombamento dei canali, per cui venivano proposti i seguenti limiti alla velocità dei natanti:

- fino a 5,5 m. di lunghezza: massimo 10km/h pari a 5,40 miglia nautiche/h;
- al di sopra dei 5,5 m. di lunghezza: massimo 5,5 Km/h pari a 2,97 miglia nautiche/h;

CONSIDERATO che tali risultanze sono state recepite come misure di mitigazione dalla Relazione e come tali imposte anche come condizioni nei Decreti regionali sopra citati;

RITENUTO di dare attuazione a tali prescrizioni nella laguna di Grado;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la navigazione al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e di prevenire ogni possibile incidente;

VISTO il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;

VISTO il D.lgs 18 luglio 2005, n. 171;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 163 dd. 10 luglio 2007 sul servizio di polizia lagunare;

VISTO il D.lgs n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

Art. 1 - I mezzi nautici di ogni specie, all'interno della laguna di Grado, dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:

- fino a 5,5 m. di lunghezza: massimo 10 km/h pari a 5,40 miglia nautiche/h;
- al di sopra dei 5,5 m. di lunghezza: massimo 5,5 km/h pari a 2,97 miglia nautiche/h;

Art. 2 - E' fatto, comunque, divieto, all'interno della laguna di Grado, di navigare a velocità NON DI SICUREZZA o che provochi spostamenti di acqua e la formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione o che possano provocare danni a persone o cose.

Art. 3 - E' fatto obbligo a tutti i naviganti che incrociano piccoli natanti, imbarcazioni a remi, imbarcazioni a pieno carico, e più in generale natanti o imbarcazioni che espongono convenzionali dispositivi di emergenza sia luminosi sia acustici in funzione o che comunque presentano evidenti difficoltà di manovra, di ridurre la velocità dell'imbarcazione condotta al minimo compatibile con le esigenze della manovra ai fini del contenimento del moto ondoso e adeguare la condotta della navigazione al fine di evitare situazioni di pericolo.

Art. 4 - Ai fini della sicurezza la navigazione nei canali lagunari deve effettuarsi di norma ad almeno un metro di distanza dalle briccole e dai gruppi di segnalamento, compatibilmente con la larghezza del canale.

Art. 5 - E' vietato a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi o sostare all'interno dei canali navigabili o presso briccole, pali e gruppi di segnalamento salvo specifica autorizzazione.

Art. 6 - In prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni ed erosioni a causa del moto ondoso.

Art. 7 - Nella laguna di Grado sono vietate: la pratica dello sci nautico; del windsurf, il rimorchio di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi simili); la pesca subacquea.

Art. 8 - La presente non si applica ai mezzi in servizio di emergenza e di soccorso e alle imbarcazioni della pubblica amministrazione svolgenti funzioni istituzionali.

Art. 9 - La presente ordinanza sostituisce le vigenti disposizioni con essa incompatibili.

Art. 10 - Per la violazione alle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, le violazioni possono essere definite dal trasgressore mediante pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo - al doppio del minimo della sanzione stabilita per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, con le seguenti modalità:

- o mediante versamento in c/c postale n. 11335494 intestato al Comune di Grado - Servizio Contravvenzioni.


Qualora il pagamento non avesse luogo entro il termine prescritto, il presente verbale verrà trasmesso all'Autorità competente per l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24.11.1981. n. 689.

Entro trenta giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi, documenti o formulare richiesta di audizione al Comune di Grado - Comando di Polizia Municipale.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso alla presente Ordinanza e, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Grado.

Grado, li 20 luglio 2007



Il Sindaco
Avv. Silvana Olivotto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Olivotto", written over the printed name of the Mayor.